

**Articolo 1, comma 10**  
*(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)*

Il **comma 10** modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base alle modifiche: si estende alle **assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato** (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni); viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria<sup>3</sup> su un'analoga riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale); si consente **l'elevamento transitorio della misura dello sgravio** - mediante utilizzo delle risorse per gli anni 2019 e 2020 dei programmi operativi nazionali e regionali e dei programmi operativi complementari - nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

La disciplina sulla riduzione dei contributi oggetto del presente elevamento anagrafico transitorio è posta dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#). Tali norme prevedono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti **aventi i requisiti anagrafici summenzionati** e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua, a: il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); il 100 per cento della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 1-*bis* del D.[L. 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 96](#).

alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La riduzione contributiva:

- si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione);
- non concerne le assunzioni di dirigenti ed i rapporti di lavoro domestico;
- trova applicazione, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un'età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione<sup>4</sup>;
- non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.

Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

Come accennato, le novelle in esame consentono inoltre che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'eventuale elevamento è ammesso entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione). L'impiego delle risorse suddette viene consentito nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale rimodulazione dei programmi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di

---

<sup>4</sup> Secondo l'interpretazione della circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018, nella suddetta fattispecie non opera l'elevamento transitorio del limite a 34 anni e 364 giorni (cfr. il paragrafo 5 della circolare).

rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.